



COMUNE DI
CORTONA

ORDINANZA n° 39 del 10/12/2024

Oggetto: **Lotta preventiva per ovviare ad infestazioni da lepidotteri (processionaria e euprottide).**

IL SINDACO

Premesso che con l'approssimarsi della stagione primaverile si ripresenteranno le condizioni ambientali favorevoli per la proliferazione e la diffusione di insetti infestanti, nella fattispecie di lepidotteri quali la "processionaria del pino" (*Traumatocampa pityocampa*), la "processionaria della quercia" (*Thaumetopoea processionea*) e l'Euprottide (*Euproctis chrysorrhoea* – Linnaeus);

Dato atto che **la diffusione delle processionarie può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;**

Rilevato che nelle forme larvali questi insetti possono avere effetti sanitari negativi sulle persone che risiedono o frequentano le aree interessate da tale infestazione, in quanto i peli dono fortemente urticanti e pericolosi al contatto, sia cutaneo che delle mucose degli occhi e delle vie respiratorie, soprattutto in soggetti particolarmente sensibili;

Visto quanto riportato nel sito istituzione della Regione Toscana, Servizio Fitosanitario Regionale, in cui richiama agli obblighi e riassume le competenze in merito al contrasto a questo insetto (<https://www.regione.toscana.it/-/processionaria-del-pino-i-mesi-per-agirea>), sia pubbliche che private;

Considerate le numerose segnalazioni pervenute a questo Ente in merito alla presenza di nidi di processionaria/euprottide sulle piante ed alla presenza degli insetti sul suolo nel periodo in cui le larve escono dai nidi e si muovono verso il basso;

Preso atto del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento delegato (UE) 2019/2072;

Ritenuto comunque necessario provvedere all'emissione di specifica ordinanza al fine di prevenire situazioni di rischio e **tutelare l'igiene e la pubblica incolumità;**

Visto il D.Lgs. n.267 del 18/08/2000, recante il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

A tutela della salute pubblica;

ORDINA

a tutti i detentori di piante di pino e di quercia, in particolare Pino silvestre (*pinus Sylvestris*), Pino nero (*pinus nigra*) Pino strobo (*pinus strobus*), e senza trascurare le altre aghifoglie, quali (a titolo esemplificativo) cedro dell'Himalaya (*cedrus deodora*), cedro dell'Atlante (*cedrus atlantica*) e larice (*Larix decidua*), **di procedere con le verifiche su dette specie di alberi soggette all'attacco degli infestanti entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza.**

Nel caso in cui venisse riscontrata la presenza dei nidi di Processionaria e/o di Euprottide, si dovrà immediatamente intervenire con le modalità sotto indicate:

- intervento di lotta meccanica da effettuarsi **entro il mese di marzo 2025**, articolato in due fasi:
 - 1) asportazione meccanica mediante taglio dei rami infestanti; il taglio dovrà interessare esclusivamente i rami dove sono presenti i nidi; tali rami dovranno essere racchiusi in appositi sacchi in materiale plastico al fine di evitare la dispersione in aria di parti pericolose per la salute umana e successivamente all'abbruciamento dei nidi;
 - 2) lotta chimica che dovrà essere effettuata nel periodo **febbraio-marzo 2025**, in funzione degli andamenti climatici; l'irrorazione delle piante con idonei prodotti deve essere effettuata sia nella fronda che alla base al fine di colpire le larve all'uscita dal nido o durante il loro trasferimento a terra.
- intervento di lotta biologica da effettuarsi **nel periodo settembre-ottobre 2025**, in funzione degli andamenti climatici, mediante irrogazione delle chiome con prodotti selettivi tali da bloccare la biosintesi della chitina o impiegare prodotti bioinsetticidi a base di *Bacillus Thuringensis*.

Gli interventi dovranno essere eseguiti in condizioni di sicurezza, avvalendosi di ditte specializzate che dovranno impiegare prodotti bioinsetticidi indicativamente a base di *Bacillus Thuringensis*, varietà kurstaki, e comunque a bassissima tossicità e lunga azione residuale (da ripetersi in caso di piogge nei 10 giorni successivi al trattamento).

All'asportazione meccanica dei nidi mediante taglio dei rami infestati dovrà comunque fare seguito la distruzione dei medesimi mediante l'abbruciamento.

Le schede tecniche/informative inerenti alle procedure da seguire per la disinfestazione di cui sopra sono reperibili nel sito internet della Regione - Servizio Fitosanitario (<https://www.regione.toscana.it/-/processionaria-del-pino-i-mesi-per-agirea>).

AVVISA

La cittadinanza:

- che le **spese** per gli interventi di cui sopra **sono a totale carico della proprietà interessata**;
- che è fatto **assoluto divieto** di depositare rami con nidi di processionaria e/o Euprottide sulla pubblica via e di conferire gli stessi allo smaltimento tramite i servizi di nettezza urbana, nonché di trasportarli presso la piattaforma ecologica.

Per i controlli di competenza si trasmette a :

- Al Comando di Polizia Locale di verificare il rispetto di quanto previsto dalla presente Ordinanza e di procedere alla contestazione di eventuali inadempienze.

Comunque è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme della presente Ordinanza.

In caso di inottemperanza a quanto ordinato verranno applicate le sanzioni di cui all'art.7 bis del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 e s.m.i.

RENDE NOTO

Che il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Che la presente ordinanza è da ritenersi valida per l'anno in corso.

COMUNICA

Che a norma dell'art.3, comma 4°, della L. 7 Agosto 1990, n.241, avverso il presente provvedimento:

- in applicazione del D.Lgs. 2 Luglio 2010, n.104, potrà essere proposto ricorso al T.A.R., entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica,

ovvero

- in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito web del Comune <http://www.comune.cortona.ar.it>.

Che copia della presente Ordinanza venga inviata a:

- Polizia Municipale del Comune di Cortona;
- Azienda USL Toscana Sud-Est Arezzo, Dipartimento della Prevenzione Valdichiana;
- Servizio Fitosanitario Regionale della Regione Toscana;
- Stazione Carabinieri Forestale di Cortona.

(F.to) Il Sindaco
Luciano Meoni

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa”.